

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1659-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE MOLINARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1966 (V. Stampato n. 1611)

**d'iniziativa dei deputati SIMONACCI, GRAZIOSI, CORONA Giacomo, GEX
e FRACASSI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 maggio 1966*

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 1967

Disciplina dell'insegnamento dello sci

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile scorso, riguarda l'insegnamento dello sci che in Italia non è disciplinato da alcuna norma, per cui sarebbe possibile a chiunque, allo stato attuale, intraprendere l'attività di maestro di sci, con danni abbastanza notevoli e per il turismo nazionale e per tutti coloro che disgraziatamente dovessero imbattersi in persone inesperte e impreparate. Pertanto si è cercato, proprio per evitare tali danni, di reprimere l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci facendo richiamo agli articoli 17 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 238 del Regolamento di pubblica sicurezza; ma è stato esattamente ritenuto che l'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prescrive l'obbligo della licenza di pubblica sicurezza soltanto per le « guide alpine », per i « corrieri » e per gli « interpreti », mentre nessuna previsione o prescrizione contiene a proposito dei maestri di sci i quali verrebbero, senza alcuna delega al riguardo della legge, equiparati alle guide alpine, ai corrieri ed agli interpreti dall'articolo 238 del Regolamento di esecuzione del testo unico predetto. Di conseguenza verrebbe, da quanto statuisce il regolamento, a crearsi una figura nuova di reato, cioè quella di chi esercita il mestiere di maestro di sci senza alcuna licenza del questore; il che è assolutamente illegittimo giacchè solo la legge può creare e prevedere ipotesi di reato. A tale conclusione, senza dubbio esatta, è pervenuta la giurisprudenza pressochè costante in materia; e di conseguenza, facendo leva sulla suddetta carenza legislativa, gli abusivi hanno avuto campo libero per esercitare, privi di ogni esperienza e di ogni cognizione didattica, un'attività propria di persone di particolari capacità, attitudini e cultura specifica.

Con la presente proposta pertanto, si intende prima di tutto dare un riconoscimento ed una tutela giuridica alla categoria dei maestri di sci, benemerita nel campo dello sport e del turismo.

La migliore tutela della categoria potrà essere assicurata attraverso l'istituzione di un ruolo nazionale, l'iscrizione al quale abiliti all'esercizio della professione. Tale ruolo dovrebbe essere tenuto dall'associazione di categoria, ma per ovvi motivi di opportunità, non avendo ancora l'associazione stessa ottenuto giuridico riconoscimento, la tenuta dell'albo potrà essere affidata al CONI e propriamente alla già esistente Commissione scuole e maestri di sci in seno alla Federazione italiana sport invernali. È poi opportuno, per assicurare ad ogni maestro una congrua possibilità di lavoro, che l'albo sia chiuso, nel senso che vi possano essere iscritti soltanto coloro che riescano vincitori, nell'ambito del numero dei posti previsti annualmente, dell'apposito concorso e che siano in possesso di determinati requisiti di preparazione tecnica, fisica e di moralità.

Insieme al riconoscimento ed alla regolamentazione dell'attività dei maestri di sci, deve essere regolamentata l'organizzazione delle scuole di sci, ovvero di quegli organismi in seno ai quali, nella maggior parte dei casi, i maestri svolgono la loro attività. Non bisogna poi trascurare l'utilità dell'attività preparatoria all'esercizio della professione, ed occorre quindi provvedere all'istituzione di un registro di maestri-aspiranti, ossia di giovani che sotto la guida di maestri esperti affinino la loro preparazione professionale per esercitare, poi, l'attività di maestro.

Ciò facendo si intende coordinare l'attività professionale dei maestri e delle scuole di sci sul piano nazionale onde garantire un elevato livello qualitativo, favorire un organico sviluppo delle attività e concedere alla categoria dei maestri di sci la tranquillità di potere liberamente, e senza illegali concorrenze, esercitare la propria attività: tranquillità cui hanno diritto e della quale godono già i loro colleghi francesi, svizzeri ed austriaci, i quali fruiscono di apposite disposizioni legislative.

Il provvedimento in esame consta di 29 articoli — nei quali i concetti esposti trovano regolamentazione — ed i cui ultimi due contengono norme transitorie. La materia è ben disciplinata e penso che il Senato possa approvare tranquillamente il disegno di leg-

ge, sicura di agire nell'interesse dello sport e del turismo del nostro Paese.

Molte modificazioni sono state apportate, al testo predisposto dai proponenti, dalla Camera dei deputati. Gli articoli del testo originario erano 32, quelli oggi al nostro esame sono 29.

Dai proponenti era stato proposto un albo nazionale, la Camera lo ha chiamato « ruolo ». La Camera, inoltre, ha previsto la licenza della Questura in base all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Nel testo dei proponenti, i provvedimenti disciplinari dovevano essere comunicati all'interessato e al Ministero del turismo e spettacolo. Nel testo modificato dalla Camera, detti provvedimenti devono essere comunicati, oltre che all'interessato, al CONI ed all'associazione di categoria.

Gli esami venivano chiamati « di concorso » nel testo dei proponenti, nel nuovo testo sono « di abilitazione ». È stato soppresso l'articolo 10 del testo dei proponenti. È stata inoltre soppressa la prescrizione del distintivo, stabilendosi necessario solo il rilascio della tessera.

Sono stati, inoltre, aboliti gli articoli 16, 17 e 21 del testo dei proponenti.

La Commissione per la risoluzione di controversie, nel testo in esame è nominata dal Presidente del CONI, mentre era previsto lo fosse dal Ministro del turismo e dello spettacolo; non è più presieduta da un magistrato, ma dal Presidente della Commissione scuole e maestri di sci, ed è composta di un esperto nominato dal CONI, sentita la FIS e da un funzionario della Prefettura nella cui competenza territoriale rientra la dimora del ricorrente.

Nell'articolo 27 viene considerata la competenza delle Regioni a statuto speciale.

Nelle norme transitorie, infine, il periodo di iscrizione, previsto in cinque anni, è portato a tre anni.

La discussione avutasi in sede di 1^a Commissione, dove il presente disegno di legge ebbe a discutersi in sede deliberante è stata lunga ed animata con interventi appassionati di molti senatori delle diverse parti politiche. Il maggior punto di contrasto ebbe a verificarsi sul contenuto e sulla dizione del

terzo comma dell'articolo 1^o, specie per quanto riguarda la competenza del Questore a rilasciare la licenza all'esercizio dell'attività di maestri di sci.

Il contrasto sul quale si è cercato di trovare un punto di compromesso non è stato facile risolverlo; e pertanto, su richiesta dei senatori Gianquinto, Petrone, Fabiani ed altri, il disegno di legge è stato rimesso all'Assemblea per la discussione ed approvazione.

In sede referente la Commissione ha approvato alcune modifiche di cui al nuovo testo che qui con la presente relazione si intendono proporre all'Assemblea. Una delle modifiche riguarda la dizione dell'articolo 1^o, primo comma, con la sostituzione del registro per aiuto maestri di sci in registro per aspiranti maestri di sci — dizione proposta dai senatori Bisori e Battaglia e che è stata accettata alla unanimità — dalla Commissione. La dizione del terzo comma dell'articolo 1^o è stata sostituita con una nuova, proposta dal senatore Battaglia ed approvata a maggioranza dalla Commissione, del seguente tenore: « L'esercizio professionale dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza del Questore della provincia ove l'interessato risiede ».

L'articolo 26, su proposta del relatore, è stato sostituito col seguente testo: « Le norme della presente legge non si applicano all'insegnamento ed all'esercizio della pratica sciistica svolti a cura e sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione, nonchè all'attività per ragazzi condotta da associazioni alpinistiche o scialpinistiche non aventi scopo di lucro ». La sostituzione dell'articolo 26 proposta dal relatore secondo i suggerimenti del Ministro della pubblica istruzione intende evitare che resti precluso lo svolgimento dell'insegnamento e della pratica dello sci nella scuola secondaria di secondo grado (attualmente l'insegnamento viene impartito, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in appositi corsi da insegnanti di educazione fisica, qualificati nella specialità).

Invero, considerato che la pratica dello sci è prevista dal decreto ministeriale 24 aprile 1963 « come attività di educazione fisica » soltanto per la scuola media e che i programmi degli istituti di istruzione secon-

daria che saranno istituiti in base al nuovo ordinamento che avranno gli istituti medesimi « non potranno non costituire lo sviluppo logico dei programmi della scuola media », si appalesa la necessità che l'articolo 26 in questione sia sostituito con il nuovo testo citato in precedenza.

Debbo infine precisare che, al di là di alcune necessarie modificazioni dovute ad esigenze di coordinamento, il testo non ha subito altri emendamenti, essendosi però riservati numerosi componenti della Commissione di presentare altre modifiche in Assemblea.

Il relatore, dal canto suo, andando incontro a quanto proposto dal Ministro delle finanze (peraltro dopo l'approvazione del disegno di legge in sede referente), fin d'ora si riserva di proporre all'Assemblea un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « L'iscrizione e la reinscrizione tanto all'albo nazionale dei maestri di sci quanto nel registro speciale degli aspiranti maestri di sci, sono soggette al pagamento delle tasse di concessione governativa prevista dal 204 della Tabella allegato A) al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni »; detto articolo potrebbe essere inserito come articolo 14-*bis* mentre tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 20 dovrebbe inserirsi la seguente disposizione:

« Tale autorizzazione è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di rilascio annuale di lire 30.000. ».

Concludendo la presente esposizione il vostro relatore non può non sottolineare la necessità di approvare questo disegno di legge, soprattutto perchè la mancanza di una regolamentazione della materia è stata per gli interessi del turismo invernale pregiudizievole, contribuendo a determinare riflessi negativi non solo per la categoria dei maestri di sci ma anche per l'economia delle stazioni sciistiche italiane. Pertanto, condividendo la iniziativa dei proponenti ed approvando il testo del disegno di legge con le modificazioni dalla Commissione apportate, se ne propone all'Assemblea l'approvazione, eventualmente con quelle altre che un più approfondito studio in Aula postulasse.

MOLINARI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituito un ruolo nazionale dei maestri di sci ed un registro per aiuto-maestri di sci.

L'iscrizione al ruolo ed al registro abilita all'insegnamento.

L'esercizio dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2.

I maestri di sci possono esercitare la loro attività in tutto il territorio dello Stato sia individualmente, sia come componenti di una scuola di sci autorizzata ai sensi della presente legge.

Art. 3.

L'esercizio è consentito agli aiuto-maestri per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni dall'iscrizione nell'apposito registro, in numero non superiore a due per maestro.

Art. 4.

Il ruolo nazionale dei maestri di sci ed il registro degli aiuto-maestri, sono tenuti dal Comitato olimpico nazionale italiano presso la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali.

Art. 5.

Per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci è necessario:

- a) essere immune da precedenti penali;
- b) avere buona condotta;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per l'esercizio dell'insegnamento dello sci, come attività professionale retribuita, è istituito un ruolo nazionale dei maestri di sci ed un registro per aspiranti maestri di sci.

L'iscrizione al ruolo ed al registro abilita all'insegnamento.

L'esercizio professionale dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza del Questore della provincia ove l'interessato risiede.

Art. 2.

I maestri di sci e gli aspiranti maestri possono esercitare la loro attività in tutto il territorio dello Stato sia individualmente, sia come componenti di una scuola di sci autorizzata ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Il ruolo nazionale dei maestri di sci ed il registro degli aspiranti maestri sono tenuti dal Comitato olimpico nazionale e italiano presso la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;

d) essere in possesso di certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario;

e) avere compiuto il 21° anno di età;

f) essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 13.

Art. 6.

Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano, sentita la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali, il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa la data e la sede dello svolgimento degli esami di ammissione al ruolo e al registro di cui all'articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo.

Art 7.

Agli esami per maestri di sci sono ammessi, previa partecipazione ai corsi istruttivi, esclusivamente aiuto-maestri che abbiano compiuto almeno 2 stagioni di pratica e gli istruttori in possesso del brevetto rilasciato dalle scuole militari di sci.

Art. 8.

L'esame di abilitazione per la iscrizione al ruolo dei maestri di sci deve essere articolato in tre prove: tecnica, didattica, cultura generale, secondo i programmi redatti dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali, di concerto con l'Associazione di categoria.

Art. 9.

L'esame di abilitazione per la iscrizione al registro degli aiuto-maestri di sci deve

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Agli esami per maestri di sci sono ammessi, previa partecipazione ai corsi istruttivi, esclusivamente aspiranti maestri che abbiano compiuto almeno 2 stagioni di pratica e gli istruttori in possesso del brevetto rilasciato dalle scuole militari di sci.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

L'esame di abilitazione per la iscrizione al registro degli aspiranti maestri di sci deve

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

essere prevalentemente pratico ed articolato in tre prove: tecnica, didattica, cultura generale, secondo i programmi all'uopo elaborati dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali, di concerto con l'Associazione di categoria.

Art. 10.

Per l'iscrizione nel registro degli aiuto-maestri di sci è necessario:

- a) essere immune da precedenti penali;
- b) avere buona condotta;
- c) essere in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- d) essere in possesso del certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario;
- e) avere compiuto il 18° anno di età;
- f) essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 13.

Art. 11.

Agli esami per aiuto-maestri di sci sono ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano partecipato ai corsi istruttivi che, almeno una volta l'anno, la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali è tenuta ad organizzare.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice per gli esami di abilitazione per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci ed al registro degli aiuto-maestri è nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta:

- a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo che la presiede;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

essere prevalentemente pratico ed articolato in tre prove: tecnica, didattica, cultura generale, secondo i programmi all'uopo elaborati dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali, di concerto con l'Associazione di categoria.

Art. 10.

Per l'iscrizione nel registro degli aspiranti maestri di sci è necessario:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica;*
- f) *identica.*

Art. 11.

Agli esami per aspiranti maestri di sci sono ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano partecipato ai corsi istruttivi che, almeno una volta l'anno, la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali è tenuta ad organizzare.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice per gli esami di abilitazione per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci ed al registro degli aspiranti maestri è nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta:

- a) *identica;*

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno;

c) da un esperto nominato dal Comitato olimpico nazionale italiano su proposta della Federazione italiana sport invernali;

d) da un maestro di sci facente parte del corpo insegnante di una scuola di sci da almeno due anni;

e) da un rappresentante designato dall'Associazione di categoria.

Art. 13

La Commissione, espletati gli esami, trasmette le graduatorie di merito al Ministero del turismo e dello spettacolo. Questi, attesi i risultati degli esami, rilascia il certificato di idoneità per l'iscrizione al ruolo o al registro.

Art. 14.

All'iscritto, a cura della Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali, previo pagamento della tassa di iscrizione annuale, fissata dalla stessa Commissione, viene rilasciata ogni anno una tessera di riconoscimento attestante l'iscrizione al ruolo o al registro.

Art. 15.

I maestri di sci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti tecnici emanati dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali, la cui elaborazione avverrà di concerto con l'Associazione di categoria. La Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali esercita il controllo sull'attività didattica dei maestri e sull'organizzazione tecnica delle scuole di sci.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

I maestri di sci e gli aiuto-maestri che si rendono colpevoli di abusi, di mancanze nell'esercizio delle loro attività o che si rendono comunque responsabili di mancanze o di fatti incompatibili con la loro attività, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

La competenza a procedere disciplinarmente e ad applicare le relative sanzioni, appartiene alla Commissione prevista all'articolo 19 della presente legge ed il procedimento è iniziato d'ufficio o su richiesta di chiunque possa averne interesse.

Art. 17.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione da ogni attività;
- d) la radiazione dal ruolo o dal registro.

L'avvertimento consiste in un formale richiamo a non incorrere in avvenire in altre infrazioni.

La censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo.

La sospensione dall'esercizio di ogni attività non può essere inferiore a 15 giorni, nè superiore a tre mesi.

La radiazione dal ruolo o dal registro è sempre pronunciata nel caso che il maestro o l'aiuto maestro:

- a) abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria;
- b) abbia subito condanna per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- c) sia stato interdetto dai pubblici uffici;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

I maestri di sci e gli aspiranti maestri che si rendono colpevoli di abusi, di mancanze nell'esercizio delle loro attività o che si rendono comunque responsabili di mancanze o di fatti incompatibili con la loro attività, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Identico.

Art. 17.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario.

Tutte le sanzioni sono comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 18.

Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata se prima l'incolpato non è stato formalmente invitato a presentare le proprie discolpe verbalmente o per iscritto a sua scelta.

I provvedimenti disciplinari debbono essere comunicati al Comitato olimpico nazionale italiano, all'Associazione di categoria e all'interessato.

L'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'autorità competente, può proporre reclamo al Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano il quale ha facoltà di chiedere in visione gli atti del procedimento disciplinare. Nella ipotesi di radiazione, il reclamante resta sospeso da ogni attività di insegnamento, fino alla decisione del Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano che deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 19.

La risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere fra direzione di scuole, maestri e aiuto-maestri è devoluta ad una Commissione nominata per un quadriennio dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano e così composta:

a) dal Presidente della Commissione scuole e maestri di sci;

b) da un esperto nominato dal Comitato olimpico nazionale italiano, sentita la Federazione italiana sport invernali;

c) da un funzionario della carriera direttiva della Prefettura nell'ambito della cui giurisdizione risiede il ricorrente.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

La risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere fra direzione di scuole, maestri e aspiranti maestri è devoluta ad una Commissione nominata per un quadriennio dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano e così composta:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

Le scuole di sci vengono istituite per iniziativa di un gruppo di maestri che intendano associarsi nell'esercizio della loro attività di insegnamento.

Il Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, sentito il parere della Federazione italiana sport invernali, dopo l'accertamento delle condizioni di funzionalità e di quant'altro necessario, riconosce ufficialmente la scuola e ne autorizza il funzionamento.

La denominazione « scuola di sci » non può essere usata qualora non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere esposta al pubblico nei locali della scuola.

I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 300.000.

Art. 21.

Il responsabile amministrativo della scuola all'inizio dell'attività deve comunicare tempestivamente al Questore della provincia:

- a) il nome del responsabile tecnico;
- b) il nome del responsabile amministrativo;
- c) l'elenco nominativo del corpo insegnante;
- d) i dettagli dell'attrezzatura tecnica e di pronto soccorso.

Parimenti devono essere comunicate tempestivamente tutte le variazioni e l'eventuale cessazione dell'attività sia pure temporanea.

La mancata e intempestiva comunicazione sarà punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Art. 22.

La direzione tecnica di una scuola di sci deve essere affidata ad un maestro di sci iscritto nel ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le scuole di sci devono essere in grado di funzionare per tutta la stagione invernale ed estiva e debbono:

a) avere un corpo insegnante composto di almeno due maestri e due aiuto-maestri;

b) adottare la divisa e il distintivo nazionale per il corpo insegnante;

c) disporre di una sede autonoma e decorosa.

Art. 23.

L'esercizio dell'attività di maestro di sci e di aiuto-maestro senza l'iscrizione nel ruolo e nel registro, l'adottare la divisa e distintivi propri dei maestri e degli aiuto-maestri, senza averne diritto, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 24.

Alle scuole di sci che assumono alle loro dipendenze maestri o aiuto-maestri di sci non abilitati all'esercizio è comminata la sospensione di ogni attività da parte del Questore della provincia per un periodo non inferiore a 2 mesi.

Il direttore tecnico della scuola di sci, qualora si serva di persone non abilitate ai sensi della presente legge, è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 25.

Il Questore della provincia, sentito il parere del delegato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano, qualora le attrezzature della scuola non offrano idonee garanzie o la scuola stessa non sia in grado di funzionare, può sospendere l'esercizio dell'attività fin quando le rilevate deficienze non vengano eliminate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

a) avere un corpo insegnante composto di almeno due maestri e due aspiranti maestri;

b) *identica;*

c) *identica.*

Art. 23.

L'esercizio dell'attività di maestro di sci e di aspirante maestro senza l'iscrizione nel ruolo e nel registro, l'adottare la divisa e distintivi propri dei maestri e degli aspiranti maestri, senza averne diritto, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

24.

Alle scuole di sci che assumono alle loro dipendenze maestri o aspiranti maestri di sci non abilitati all'esercizio è comminata la sospensione di ogni attività da parte del Questore della provincia per un periodo non inferiore a 2 mesi.

Identico.

Art. 25.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 26.

Le norme della presente legge non si applicano all'attività della scuola media obbligatoria ove la pratica dello sci è prevista come attività di educazione fisica, nonchè all'attività per ragazzi condotta da associazioni alpinistiche o scialpinistiche non aventi scopo di lucro.

Art. 27.

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale.

NORME TRANSITORIE

Art. 28.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci e al registro degli aiuto-maestri potrà prescindersi dal titolo di studio prescritto rispettivamente dall'articolo 5 lettera c) e dall'articolo 10 lettera c).

Art. 29.

Tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di maestro o di aiuto-maestro e del relativo documento di riconoscimento rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali, regolarmente vidimato, possono chiedere di essere iscritti al ruolo o al registro senza ulteriori formalità, sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5 e 10 della presente legge, astrazione fatta dal titolo di studio.

Alla valutazione dei requisiti ed alla formazione degli elenchi degli iscrivendi provvederà la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 26.

Le norme della presente legge non si applicano all'insegnamento ed all'esercizio della pratica sciistica svolti a cura e sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione, nonchè all'attività per ragazzi condotta da associazioni alpinistiche o scialpinistiche non aventi scopo di lucro.

Art. 27.

Identico.

NORME TRANSITORIE

Art. 28.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci e al registro degli aspiranti maestri potrà prescindersi dal titolo di studio prescritto rispettivamente dall'articolo 5 lettera c) e dall'articolo 10 lettera c).

Art. 29.

Tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di maestro o di aspirante maestro e del relativo documento di riconoscimento rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali, regolarmente vidimato, possono chiedere di essere iscritti al ruolo o al registro senza ulteriori formalità, sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5 e 10 della presente legge, astrazione fatta dal titolo di studio.

Identico.